

Riunione del 26 gennaio 2006

Presidente    Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti   Avv. Massimo Rosi   Relatore  
                  Avv. Costanza Acciai

**CAF/11/06-Appello della società Pallavolo Lamezia avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Calabria CU n.12 del 14.12.05 gara Serie CM n.147 Volley S. Francesco/ Raffaele Lamezia del 26.11.2005**

La CAF

- Letti gli atti ufficiali;
- Rilevato:
  - che la vigente normativa prevede che gli atleti iscritti a referto se pur non presenti al momento dell'inizio dell'incontro possano prenderne parte anche successivamente, previo riconoscimento;
  - che l'attività di riconoscimento da parte del direttore di gara non è soggetta a particolari adempimenti trattandosi del solo accertamento della rispondenza della persona a quella indicata nell'elenco atleti;
  - che dai documenti acquisiti risulta che sia durante il primo set sia al momento della richiesta di un tempo da parte dell'allenatore del Lamezia, il secondo arbitro non ha permesso all'atleta di partecipare alla fase di gioco con la giustificazione che lo stesso non si trovava vicino al tavolo del segnapunti;
  - che nel respingere il reclamo proposto dal sodalizio Pallavolo Lamezia il GUR faceva sostanzialmente propria tale motivazione;
  - che la legittimità della richiesta ed in particolare l'immotivato rifiuto del direttore di gara ha compromesso il regolare andamento dell'incontro;

P.Q.M.

- Delibera di accogliere l'appello proposto dal sodalizio Pallavolo Lamezia annullando il provvedimento del Giudice Unico Regionale di cui al C.U. n.12 del 14/12/2005, con il conseguente accoglimento del reclamo;
- dispone la ripetizione della gara e manda al GUR per i conseguenti provvedimenti.
- Stante il totale accoglimento, dispone la restituzione sia della tassa reclamo che dell'appello.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli